



COMUNE di CIRO'

Provincia di Crotone

ORIGINALE

Deliberazione della Commissione Straordinaria Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 001	Approvazione Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali esterni.
Data 30/10/2013	

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 19,00, presso la residenza municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone seguenti:

N°	COGNOME	NOME		P	A
1.	CAMPINI	Umberto Pio Antonio	Vice Prefetto	X	
2.	D'ALESSIO	Francesco Paolo	Vice Prefetto aggiunto	X	
3.	PENSABENE	Massimiliano	Funzionario economico finanziario	X	

Con l'assistenza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e cura della verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) del segretario comunale Dott. ssa Aloisio Teresa Maria

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che il comune di Cirò è privo di un regolamento per la disciplina degli incarichi legali per la costituzione di un elenco di avvocati da formarsi previa domanda degli stessi interessati ad assumere la difesa dell'ente;

CONSIDERATO che il suddetto regolamento prevede che il professionista incaricato debba attenersi alla redazione della parcella ai minimi tariffari;
Che l'art. 9 d.l. 1/2012 convertito dalla legge 27/2012 ha previsto l'abrogazione delle tariffe professionali forensi;

Ritenuto di dover approvare il regolamento, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario prevedendo il riferimento a compensi certi e predefiniti così da contenere l'incidenza delle spese legali sul bilancio comunale nell'ottica di contenimento delle spese imposto dal legislatore;

Ritenuto, altresì, opportuno approvare il regolamento in ordine alle condizioni di iscrizione nell'elenco comunale degli avvocati;

Visto l'art.42 del d.lgs.267/2000;

Atteso, che sulla proposta della presente deliberazione, in relazione alle prescrizioni di cui al T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile dell'Ufficio Finanziario-Servizi Sociali (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000); per quanto concerne la regolarità tecnica – contabile e la copertura finanziaria;

Con votazione unanime;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina degli incarichi legali che si compone di n. 9 pagine e di n. 7 articoli, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

La Commissione Straordinaria

Il Segretario Comunale

Vice Prefetto

Vice Prefetto aggiunto

Funzionario Economico
Finanziario

dott. Umberto Pio
Antonio **CAMPINI**

dott. Francesco Paolo
D'ALESSIO

dott. Massimiliano
PENSABENE

Dr.ssa Teresa Maria
ALOISIO



COMUNE DI CIRO'
(Provincia di Crotone)

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali esterni.

(art. 49 T.U. approvato con D.Lgs N° 267 del 18.08.2000)

UFFICIO FINANZIARIO

- 1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.-

Cirò li 30/10/2013

IL RESPONSABILE
Dott. Rag. Egidio Natalino





COMUNE DI CIRO'

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI
ALL'ENTE**

**Approvato con delibera n. del della Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.**

Il presente Regolamento è in vigore con decorrenza

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’ENTE

1 - Oggetto e ambito di applicazione.

a) Il presente documento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente:

- Le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'Ente Comune degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione;
- Le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto di patrocinio legale.

b) Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza, in caso di impossibilità e/o incompatibilità degli Avvocati interni.

c) Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IIB), D. Lgs 12/04/06, n.163: “Codice e di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art.20 del medesimo Codice.

2 - istituzione dell’Elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune .

a) Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.

b) L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Giudice del Lavoro – Corte di Appello –Cassazione Civile.

Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C – CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale -Corte d'Appello - Cassazione Penale.

c) L'inserimento nell'Elenco avviene su richiesta del professionista o dell'associazione professionale interessata, da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 4 (quattro), a seguito di Avviso pubblico nelle forme ritenute più idonee in ragione della natura dell'Avviso stesso: pubblicazione sull'albo pretorio, comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone.

d) I nominativi dei richiedenti idonei sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico; l'inserimento nello stesso non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

e) Il comune si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco, in via del tutto eccezionale e motivata, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

f) L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art.28 del CCNL del 14/09/2000.

3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco.

a) Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, regolarmente iscritti al relativo Albo professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, da almeno 2(due) anni, che si trovino nelle condizioni generali previste dalla Legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione. A tal fine si considerano rilevanti, in quanto compatibili, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06,Codice dei contratti.

b) Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che abbiano in corso al momento dell'iscrizione, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Cirò.

c) I professionisti iscritti nell'Elenco che dovessero poi promuovere azioni avverso l'Ente, in costanza di iscrizione, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

d) L'iscrizione in più sezioni dell'Elenco è consentita ai professionisti che ne fanno esplicita richiesta.

4 - Modalità di inserimento nell'elenco.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Albo Professionale e di non sussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

b) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione di eventuali specializzazioni e pubblicazioni;

- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente Comune di Cirò per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ;
- e) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- f) Copia del codice fiscale e della partita IVA;
- g) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- h) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista che dovrà dichiarare di aver preso conoscenza, con accettazione, del presente Regolamento.

I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni caso l'aggiornamento dei loro *curricula*.

5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco.

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta dalla Giunta comunale . la Giunta Comunale, in caso di impossibilità di costituzione interna, individua, nell'ambito delle competenze gestionali di concerto con il Legale Rappresentante dell'Ente, il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- a) foro di competenza della causa da affidare;
- b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- c) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- d) insussistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- e) inesistenza di misure preventive di sicurezza e di procedimenti diretti all'applicazione della stessa.
- f) disponibilità ad accettare un corrispettivo per come determinato dall'Ente, secondo le disposizioni tariffarie vigenti.

La scelta del legale nell'ambito di ciascuna Sezione avverrà dopo aver valutato il curriculum.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

6 -Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) i compensi professionali saranno determinati e corrisposti in relazione ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. 140/2012;
- c) Il riconoscimento degli onorari al professionista esterno avverrà come di seguito specificato ,in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari;
 - 1) Nella misura tariffaria minima ridotta del 30%,rispetto ai valori minimi tariffari,nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;
 - 2) nella misura tariffaria minima ridotta del 20% rispetto ai valori minimi tariffari nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
 - 3) nella misura ridotta del 15%,rispetto ai valori minimi tariffari in caso di esito pienamente favorevole;
- d) Il professionista incaricato ha l'obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

7 – Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nell'apposito contratto di patrocinio, nel rispetto comunque dei principi di congruità e renumeratività della prestazione professionale resa.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento.

8 - Liquidazioni

Unitamente alla parcella, dovranno essere prodotti gli atti posti in essere a tutela dell'Ente, nonché fascicolo di parte.

9- Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dal registro i professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze,
- su istanza del richiedente;

10 - Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un " Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Legale e Contenzioso -

11 – Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

L'avviso verrà inviato agli Ordini Professionali presso i Tribunali di Crotone ,Cosenza e Catanzaro e presso le sedi delle Corti d'Appello della Calabria.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

12- Privacy

Ai sensi del D.Lvo. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. si informa che:

— il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse dell'ente.

— il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;

— i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;

— in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n.196/2003;
— l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'elenco di cui al punto 2).

13 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetti di Legge tra:

- IL COMUNE DI CIRO', in persona del Responsabile del servizio finanziario con sede in Cirò cod. fisc.00341420792 – par.I.V.A. 00341420792 denominato “*Cliente*”;
- e l'Avv. _____ nato/a il _____ a _____ con studio in _____ alla Via/Piazza _____ cod.fisc. _____ part.I.V.A. _____ di seguito denominato “*Avvocato*”;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART.1- CONFERIMENTO ED OGGETTO DELL'INCARICO

Il responsabile del servizio, ricevuta l'informativa ex art.4, 3° comma, D.Lgs n.28/2010 e l'informativa ex D.Lgs n.196/2003 e D.Lgs.56/2004, conferisce (*oppure conferma*) all'Avv. _____ che accetta, l'incarico di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia di natura giudiziale/stragiudiziale contro _____, avente seguente oggetto _____ ed il cui valore viene convenzionalmente determinato, allo stato, in € _____ (euro _____).

Il Responsabile del servizio dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato che la controversia riveste per la sua natura, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché per gli interessi, non solo patrimoniali, così come manifestati dal cliente stesso, un grado di complessità _____ (bassa, media, alta).

ART.2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il responsabile del servizio conviene che l'Avvocato resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è quindi consapevole che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

Il responsabile del servizio prende atto ed accetta che l'Avvocato, nello svolgimento dell'incarico, è tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico forense che dichiara di ben conoscere, anche quando ciò possa implicare limitazione all'esecuzione dell'incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del Cliente.

L'Avvocato potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità, di sostituti ed ausiliari per lo svolgimento della prestazione.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare all'Ente l'emergere di problemi che richiedano l'intervento di un consulente tecnico di parte e/o di uno specialista della materia, la cui remunerazione è a carico dell'Avvocato che presenterà parcella omnicomprensiva, salvo l'ipotesi di causa particolarmente complessa. Nel qual caso, la parte economica del presente incarico potrebbe essere oggetto di rivisitazione.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il Cliente, anche valutato, a fronte delle esaustive informazioni ricevute dall'Avvocato, il grado di complessità dell'incarico e ricevute tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, pattuisce con il predetto Avvocato, che accetta, il compenso per la prestazione professionale resa in base al presente incarico, con riferimento ai minimi tariffari di cui al D.M. n.140/2012 e relativi alla specifica tipologia di contenzioso.

Il compenso, come sopra pattuito e liberamente determinato, viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

È fatta salva la facoltà delle parti di rinegoziare il compenso pattuito in relazione a quelle attività e costi che, a seguito di circostanze sopravvenute ed imprevedibili, siano divenute strettamente necessarie alla esecuzione dell'incarico conferito.

Resta inteso che ciascuna parte avrà la facoltà di recedere per iscritto dal rapporto, fermo restando l'obbligo per il Cliente di corrispondere all'Avvocato il compenso pattuito per l'attività prestata fino alla data del recesso.

ART.4 – TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

Le spese occorrenti al Legale per l'attivazione processuale e trasferite possono formare oggetto di acconto, comunque in misura non superiore al 50% di quanto contrattualmente convenuto per l'intero.

L'avvocato è autorizzato dal Cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste dal Giudice a carico di quest'ultima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per l'attività fino a quel momento svolta.

In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore del Cliente ed a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva dell'Avvocato.

ART.5- ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'Avvocato rende noto al Cliente che ha stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice _____ polizza n. _____ del _____, con un massimale di € _____ (euro _____).

L'avvocato è, altresì, obbligato a:

- fornire al Cliente un dettagliato rendiconto dell'attività prestata;
- inviare periodiche informazioni sullo stato di avanzamento dell'incarico;
- mettere a disposizione del Cliente copia degli atti del giudizio e della corrispondenza intercorsa con controparte, con esclusione di quella intercorsa con l'avvocato avversario;
- restituire al Cliente, al termine dell'incarico, tutta la documentazione a suo tempo consegnatagli.

ART.6 – OBBLIGHI DELL'ENTE

Il cliente si impegna a rilasciare (o a far rilasciare dalla parte rappresentata) appositi mandati ed a conferire all'Avvocato ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare e rinunciare, chiamare terzi in causa e proporre domanda riconvenzionale.

Il Cliente si assume ogni responsabilità circa la ricostruzione del fatto rappresentata all'Avvocato e la veridicità di qualsiasi informazione fornita all'Avvocato stesso, il Cliente potrà inoltre a disposizione del predetto l'insieme delle informazioni e dei documenti ai fini dell'esecuzione dell'incarico.

ART.7 – RICHIAMO DI ALTRE NORME

Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense.

Nel caso di nullità di una o più delle presenti disposizioni per contrasto con norme legislative inderogabili e/o contrasto con norme deontologiche dell'ordinamento professionale degli Avvocati italiani, tali disposizioni si intenderanno di diritto sostituite, nei soli casi del contrasto, da quando legislativamente o deontologicamente previsto.

Letto, confermato e sottoscritto in Ciro', li

L'VVOCATO

IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Responsabile del settore,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 07/11/2013

Cirò, li 07/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Cataldo Capalbo



E' copia conforme all'originale

Cirò, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Cataldo Capalbo

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal

07/11/2013

è stata trasmessa in elenco tramite PEC Istituzionale in data _____ ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.

è divenuta esecutiva il _____


perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cirò, li 07/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Cataldo Capalbo



E' copia conforme all'originale

Cirò, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Cataldo Capalbo